



## **A1 bis**

# **Rateizzazione bollette luce e gas morosità 1 gennaio 2022- 30 aprile 2022**

### **Di cosa si tratta?**

Per venire incontro alle difficoltà nei pagamenti che possono verificarsi anche a causa del generale aumento del costo dell'energia elettrica e del gas, la legge di bilancio 2022<sup>1</sup> ha previsto che in caso di **inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022** nei confronti dei clienti finali domestici di **energia elettrica** e di **gas** naturale, le società di vendita sono tenute ad offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

### **Per quali clienti si applica la rateizzazione in questione?**

L'Autorità (ARERA), in attuazione della Legge di bilancio 2022, ha definito le modalità per la rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022<sup>2</sup>.

La rateizzazione si applica ai clienti domestici di energia elettrica e gas sia del mercato libero che del mercato tutelato compresi i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas.

### **Come funziona?**

Le società di vendita, a seguito di morosità per il mancato pagamento delle bollette emesse dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, devono offrire al cliente inadempiente - all'interno della comunicazione contenente il sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora - un piano di rateizzazione, senza applicazione di interessi, che preveda:

- a. a) una rateizzazione periodica pari a quella della fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a € 50,00;
- b. b) una prima rata di valore pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

È prevista la rata minima di € 50,00: pertanto, il numero delle rate potrà essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione.

---

<sup>1</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 509.

<sup>2</sup> Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM



### **È prevista una adesione formale del cliente alla proposta di rateizzazione?**

La volontà del cliente di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente; a tal fine, nelle comunicazioni di sollecito o messa in mora devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente può contattare il venditore per chiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.

### **È possibile ottenere condizioni diverse?**

I venditori possono negoziare con il proprio cliente un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente medesimo, nei limiti di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022.

### **È possibile cambiare fornitore nel corso della rateizzazione?**

Sì. In caso di cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione.

Per approfondimenti : [www.arera.it](http://www.arera.it)

(aggiornamento 7 gennaio 2022 / LC)